

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS LUGLIO 2012 Roma li 08/08/2012

Apprendistato e pratica professionale

Il nuovo regolamento del praticantato per l'accesso alla professione di consulente del lavoro, pubblicato sulla G.U. del 3 u.s., prevede la compatibilità con un rapporto di lavoro, subordinato, anche a finalità formativa, o di altre tipologie di lavoro previste dall'ordinamento, sia con lo stesso professionista che con altri soggetti.

Il C.N.O. dei consulenti del lavoro anticipa, quindi, l'applicazione della novità introdotta dal decreto legislativo di approvazione del Testo Unico per l'apprendistato licenziato dal C.d.M. del 28 luglio scorso, che consente di instaurare rapporti di apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato.

Il Testo Unico dell'apprendistato, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n.247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n.183, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ci saranno, poi, sei mesi di applicazione transitoria, per consentire alle Parti sociali ed alle Regioni di emanare gli atti ed i provvedimenti di rispettiva competenza.

Come sottolinea il Ministero del Lavoro con la nota del 28 luglio 2011, quattro le tipologie di apprendistato che vanno a sostituire quelle attualmente disciplinate dagli articoli 48,49 e 50 del D.lgs.276/2003:

- 1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
- 2) apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
- 3) apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato;
- 4) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi, ai quali si applicano le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n.694/1966 il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9., della legge n.223/91, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

Preliminarmente il Testo Unico chiarisce un aspetto da sempre controverso: il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'inizio, con la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione a norma dell'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che terranno conto della specificità dei settori produttivi, ma dovranno comunque tenere conto dei principi generali stabiliti dall'articolo 2 del Testo unico, validi pertanto per tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie.

L'apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, il c.c.n.l. potrà prevedere la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.

Il contratto di apprendistato potrebbe, pertanto, tornare ad essere lo strumento privilegiato di accesso al mercato del lavoro in luogo di surretizie forme di lavoro flessibile.

Pronti i codici tributo per pagare i contributi INPGI tramite F24 EP

Li ha istituiti la risoluzione 74 dell'Agenzia, per il versamento dei contributi dovuti all'Istituto previdenziale dei giornalisti

Dopo il provvedimento direttoriale che ha disposto l'estensione dell'utilizzo del modello "F24 enti pubblici" al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei **Giornalisti** italiani (INPGI), (si veda "[Modello <F24 enti pubblici> anche per i contributi all'INPGI](#)" del 6 luglio), l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 74 di ieri, ha istituito i **codici tributo** per il pagamento e indicato le modalità per la compilazione del modello. Il citato modello è infatti utilizzabile a partire da ieri, 9 luglio.

La risoluzione ricorda che, in base al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 18 luglio 2005, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, i versamenti unitari e la compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. n. 241/97, si applicano anche ai contributi dovuti all'INPGI.

Nel dettaglio, per i **40 codici** tributo istituiti: la sezione è "INPGI (valore P)"; il codice non va compilato; negli estremi identificativi va riportato il **codice dell'azienda**; nel riferimento A il mese per cui si effettua il versamento nel formato "00MM"; nel riferimento B l'anno per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Di seguito, l'elenco dei codici:

- "C001", denominato "Contributi obbligatori correnti";
- "C002", denominato "Contributi obbligatori pregressi";
- "C003", denominato "Contributi oggetto di recupero tramite azione legale";
- "C004", denominato "Differenze contributive";
- "C005", denominato "Contributi diversi e contrattuali";
- "CR01", denominato "Rata condono previdenziale";
- "CR02", denominato "Anticipo rateazione";
- "CR03", denominato "Rata debito rateizzato";
- "CR04", denominato "Rata contributi sospesi per calamità naturali";
- "VE01", denominato "Contributi dovuti per accertamento ispettivo";
- "VE02", denominato "Sanzioni civili dovute per accertamento ispettivo";
- "SC01", denominato "Sanzioni civili";
- "SC02", denominato "Sanzioni amministrative";
- "SL01", denominato "Spese legali";
- "FA01", denominato "Addizionale fondo integrativo";
- "FA02", denominato "Addizionale fondo integrativo pregressi";
- "F001", denominato "Contributi fondo integrativo";
- "F002", denominato "Contributi fondo integrativo pregressi";
- "F003", denominato "Rata condono previdenziale fondo integrativo";
- "F004", denominato "Differenze contributi fondo integrativo";
- "FV01", denominato "Contributi fondo integrativo dovuti per accertamento ispettivo";
- "FV02", denominato "Sanzioni civili fondo integrativo dovute per accertamento ispettivo";
- "FS01", denominato "Sanzioni civili fondo integrativo";
- "P001", denominato "Rate mensili prestiti a giornalisti";
- "P002", denominato "Saldo prestiti ai giornalisti";
- "P003", denominato "Interessi di mora su prestiti";
- "CGS1", denominato "Contributi obbligatori Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007";
- "CGS2", denominato "Contributi obbligatori pregressi Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007";
- "CGS3", denominato "Differenze contributive Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007";
- "TGS1", denominato "Contributi prestazioni temporanee Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007";
- "TGS2", denominato "Contributi prestazioni temporanee arretrati Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007";
- "GSR1", denominato "Anticipo rateazione Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007";

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

- “**GSR2**”, denominato “Rata debito rateizzato Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007”;
- “**GSR3**”, denominato “Rata contributi sospesi calamità naturali Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007”;
- “**VGS1**”, denominato “Contributi dovuti per accertamento ispettivo Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007”;
- “**VGS2**”, denominato “Sanzioni civili dovute per accertamento ispettivo Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007”;
- “**SGS1**”, denominato “Sanzioni civili Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007”;
- “**SGS2**”, denominato “Sanzioni amministrative Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007”;
- “**LGS1**”, denominato “Spese legali Gestione separata – art. 1, c. 80, lett. a), L. 247/2007”;
- “**G267**”, denominato “Contributo minimo – art. 86, comma 2, D.LGS. 267/2000”.

Collocamento obbligatorio

Assunzione di lavoratori disabili: quali agevolazioni fiscali e contributive per i datori di lavoro?

Domanda

Nel caso di assunzione effettuata da una società di una persona alla quale è stata riconosciuta un'invalidità civile pari all'80% in seguito ad un incidente stradale oltre all'assolvimento dell'obbligo relativo al collocamento obbligatorio (a cui l'azienda non è soggetta) esistono particolari sgravi contributivi o fiscali di cui la società può beneficiare?

Risposta

In merito al quesito richiesto, occorre premettere che i datori di lavoro privati obbligati ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi ai sensi della legge 68/99, stipulano apposite "convenzioni" per l'inserimento e l'integrazione lavorativa; anche i datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi, procedono comunque all'assunzione di disabili, stipulano le stesse "convenzioni" (*), onde poter beneficiare della agevolazioni di cui all'art. 13 della legge 68/99 sopra citata. Si fa presente che le agevolazioni sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Le disponibilità del Fondo sono ripartite fra le Regioni con criteri stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.91 del 13 gennaio 2000.

Le agevolazioni consistono in:

- "fiscalizzazione totale", per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile che abbia un'invalidità superiore al 79% o minorazioni ascritte alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

- "fiscalizzazione totale", per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile intellettuale o psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità (**);

- "fiscalizzazione del 50%", per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile che abbia un'invalidità compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra.

Al fine di accedere alle agevolazioni indicate, le imprese interessate presentano al servizio il programma per ottenere gli incentivi entro il 30 giugno di ogni anno (***). Le Regioni comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei progetti ammessi e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede, sulla base dei dati così prevenuti, alla ripartizione tra le Regioni delle risorse disponibili sul Fondo Nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili. Le agevolazioni fiscali, indipendentemente dall'approvazione del progetto di convenzione, sono riconosciute nei limiti delle disponibilità del Fondo Nazionale.

Ricordiamo infine che i benefici per le assunzioni dei disabili, relativamente alle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono corrisposti ai datori di lavoro in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti; ricordiamo inoltre che tali benefici sono cumulabili con le altre agevolazioni contributive purché non si ecceda il 100% dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro.

(*) Sono previste tre tipologie di convenzioni:

- 1) convenzioni volte all'inserimento e all'integrazione dei soggetti disabili in azienda. È previsto un programma che impegna il datore di lavoro e, nel contempo, agevola l'assunzione nell'ambito della quota di riserva (artt. 11 e 13 L 68/99; art. 10 DPR 333/2000);
- 2) convenzioni dirette all'inserimento lavorativo dei disabili, anche temporaneo con finalità formative, in cui sono coinvolti altri soggetti oltre al datore di lavoro;
- 3) convenzioni-quadro volte a promuovere l'inserimento di lavoratori disabili nell'ambito delle cooperative sociali attraverso il conferimento di commesse di lavoro alla cooperative .

(**) previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10% della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue previste e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate .

(***) I datori di lavoro interessati presentano il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno; queste le iniziative per ottenere gli incentivi: programmi per l'avviamento lavorativo di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento, in particolare con handicap intellettuale e psichico (tali programmi sono privilegiati rispetto agli altri); programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile; programmi che prevedono percorsi formativi in particolare diretti a settori innovativi; programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro ; programmi per l'inserimento lavorativo di donne disabili; programmi sono approvati o respinti entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione a meno che non richieda informazioni integrative. In ogni caso ci può essere un differimento di 30 giorni. Le somme sono erogate dal Fondo all'entrata del bilancio di

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

ciascuna regione, mediante emissione di titoli di spesa; le Regioni stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso.

Stretta del Ministero Lavoro sui lavoratori autonomi del settore edile

Se non emergono fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale, gli ispettori devono ricondurre nell'ambito della subordinazione, le prestazioni dei lavoratori autonomi adibiti a lavori di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti ed addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o applatatore.

Sempre più frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nel settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di lavoratori autonomi, che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

Per questo motivo, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, con la circolare n. 16/2012, ha fornito «indicazioni di carattere tecnico che si muovono sul piano della metodologia accertativa, anche mediante l'utilizzazione di "presunzioni operative", al fine di orientare l'azione del personale ispettivo, uniformandone comportamenti e valutazioni».

Innanzitutto, il Ministero evidenzia che, in tali casi, **elemento significativo dell'autonomia** è il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature - che deve risultare dal registro dei beni ammortizzabili - da cui sia possibile evincere una effettiva capacità organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire.

Al contrario, sottolinea la circolare ministeriale, non rileva la proprietà o il possesso di minuta attrezzatura idonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'impresa esecutrice o addirittura dal committente, anche se a titolo oneroso. Anzi, la suddetta circostanza per il Ministero, rappresenta un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo.

Ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell'edilizia, è il riscontro di un'eventuale **monoconunitenza**.

A quanto sopra si accompagna un **regime di "presunzioni"** sul piano della tecnica ispettiva che, partendo proprio dalla definizione del lavoratore autonomo, tentano di inquadrare i margini dell'"autonomia" nell'ambito del ciclo complessivo dell'opera edile.

Quindi, per la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, almeno sul piano delle "presunzioni", qualora non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale - rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommitenza - il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:

- manovalanza;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

- muratura;
- carpenteria;
- rimozione amianto;
- posizionamento di ferri e ponti;
- addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, la nota conclude sottolineando che, in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo dovrà contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n. 758/1994.

(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 04/07/2012, n. 16)
06/07/2012

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it